

COMUNE DI SUNO
PROVINCIA DI NOVARA

**BOZZA DI REGOLAMENTO SULLE MODALITA' DI DISPERSIONE DELLE CENERI
DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI**
(in attuazione dell'art. 6, Legge regionale n. 20/2007)

Art. 1 - Oggetto del Regolamento e norme applicabili

1. Il presente regolamento disciplina la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione di defunti, come stabilito dall'art. 6, Legge regionale Piemonte 31 Ottobre 2007, n. 20.
2. Per tutto quanto non specificamente disciplinato dal presente regolamento, la disciplina applicabile in materia di cremazione delle salme è quella contenuta nel d.P.R. n. 285 del 10 Settembre 1990, nella L. n. 130 del 30 Marzo 2001, nel d.P.R. n. 254 del 15 Luglio 2003 e nella L. reg. Piemonte n. 20 del 31 Ottobre 2007.

Art. 2 - Dispersione delle ceneri nel cimitero comunale

1. La dispersione delle ceneri nel cimitero comunale è ammessa esclusivamente all'interno del cinerario comune per la loro raccolta e conservazione in perpetuo, previo accertamento dell'espressa volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione.
2. Per cinerario comune si intende lo spazio individuato, nel rispetto della normativa vigente in materia di polizia mortuaria, all'interno del Cimitero di Suno, con apposito provvedimento del Responsabile dei servizi cimiteriali.
3. Con il medesimo provvedimento è individuato lo spazio presso il quale, a spese del richiedente, deve essere collocata targa individuale riportante i dati anagrafici del defunto.
4. Il Responsabile dei servizi cimiteriali iscrive nei registri le generalità del defunto e la data in cui è avvenuta la dispersione nel cinerario comune.

Art. 3 - Dispersione in aree naturali

1. Con deliberazione della Giunta comunale sono individuate le aree naturali di proprietà o in possesso del Comune ove è ammessa la dispersione delle ceneri.
2. Sono comunque escluse le aree adibite ad uso turistico o destinate a sede di esercizi pubblici o commerciali o di somministrazione di alimenti e bevande, nonché le aree adibite a verde attrezzato o a giardini di infanzia o in generale a giardini pubblici.
3. Ai fini della dispersione derivanti dalla cremazione di defunti nei fiumi, non sono in nessun caso ad essi equiparabili i fossi, cavi e fontanili presenti sul territorio comunale.
4. In caso di mancata individuazione delle aree naturali dove è ammessa la dispersione, l'istante può specificare nella richiesta di autorizzazione il luogo esatto dove intende che essa avvenga, anche mediante presentazione di supporti cartografici e/o fotografici.
5. Il familiare titolare dell'autorizzazione da comunicazione scritta al Comune dell'avvenuta dispersione, dichiarando sotto la sua personale responsabilità che l'evento è avvenuto.

Art. 4 - Dispersione in aree private

1. Fermo restando il divieto di dispersione nelle aree private situate nei centri abitati, ai sensi dell'art. 3, comma 1, n. 8, d.lgs. n. 285 del 30/04/1992, l'autorizzazione alla dispersione delle ceneri in aree private è condizionata alla presentazione, unitamente alla domanda, di dichiarazione del proprietario o dei proprietari del terreno che asseriscano:
 - a) di essere a conoscenza della volontà di dispersione e che vi acconsentono;
 - b) che la dispersione delle ceneri non è oggetto di alcuna attività con finalità di lucro.
2. Detta dichiarazione deve essere autenticata da notaio o resa innanzi al Segretario comunale, il quale provvederà all'autenticazione.
3. Il familiare titolare dell'autorizzazione da comunicazione scritta al Comune, sotto la sua personale responsabilità, dell'avvenuta dispersione.